

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

BERGAMO – LECCO –SONDRIO

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – 24128 Bergamo

Repertorio n. 149

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione del servizio di GESTIONE (CONDUZIONE, FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA TECNICA E TERZO RESPONSABILE) AI SENSI DEL D.P.R. 74/2013 E DELLA D.G.R. 3502/2020 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CENTRALIZZATI ALIMENTATI DA GAS METANO, DA GASOLIO E DA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN AMMINISTRAZIONE DI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO – U.O.G. BERGAMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA SEDE ALER BERGAMO LECCO SONDRIO – U.O.G. BERGAMO

CUI S00225430164202100010 – CIG 8922556623

L'anno duemilaventidue il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio presso l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me dr.ssa Mariagrazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'Azienda con Determina del Direttore Generale n. 21 in data 06.02.2015, sono comparsi i signori:

a) Vinicio Sesso nato il OMISSIS a OMISSIS C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Vicedirettore dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO, con sede in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la carica, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale in forza del Provvedimento Presidenziale n.98 del 11/10/2019;

b) Marco Massaria, nato il OMISSIS a OMISSIS e residente ad OMISSIS in Via OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di procuratore della ENGIE SERVIZI S.P.A., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 ROMA (RM) - C.F e P. IVA 01698911003 in forza di procura in data 07.02.2022 Rep. N. 2088 a firma del Notaio Avv. Annarita Zingaropoli, depositata agli atti di seguito denominato "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 372 del 02 agosto 2021 è stato approvato il progetto di servizio in argomento per un importo dei lavori da appaltare di euro 774.571,14 di cui euro 748.377,90 oggetto dell'offerta di

ribasso ed euro 26.193,24 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. 105 in data 09.03.2022, il servizio di cui sopra è stato aggiudicato all'operatore economico ENGIE SERVIZI S.P.A., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 ROMA (RM) - C.F e P. IVA 01698911003, per le soluzioni tecniche offerte e per l'offerta ed accettato importo di € 557.242,20, di cui € 26.193,24 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- che è stata accertata, in capo all'Appaltatore, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;

- che sono in corso di richiesta le Informazioni Antimafia;

- che nell'ipotesi di rilascio di Informazione Antimafia interdittiva il contratto sarà risolto di diritto, immediatamente senza ulteriore avviso;

- che è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1) Conferimento di appalto, oggetto del contratto: la

Stazione Appaltante affida l'esecuzione del servizio di gestione (conduzione, funzionamento, manutenzione, sorveglianza, assistenza tecnica e terzo responsabile) ai sensi del d.p.r. 74/2013 e della d.g.r. 3502/2020 degli impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria centralizzati alimentati da gas metano, da gasolio e da rete del teleriscaldamento dei fabbricati di proprietà ed in amministrazione di ALER Bergamo Lecco Sondrio - U.O.G. Bergamo e servizio di manutenzione e gestione impianto di climatizzazione estiva sede ALER Bergamo Lecco Sondrio - U.O.G. Bergamo, elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'operatore economico ENGIE SERVIZI S.P.A. per cui conto l'amministratore unico e legale rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire il servizio affidato alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati e precisamente:

- il capitolato speciale d'appalto parti I e II;
- l'allegato A elenco prezzi unitari costituito dal prezzario regionale delle opere pubbliche 2021 (validità dal 1° gennaio 2021);
- l'allegato B Tabella controlli 08.07.2021;

- l'allegato C DUVRI;
- l'Offerta Tecnica;
- l'Offerta Economica;
- QTE_CATEGORIE_MANODOPERA;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Tav. 01 - Piano rialzato;
- Tav. 02 - Piano seminterrato;
- Tav. 03 - Piano primo;
- Tav. 04 - Piano secondo;
- D.G.U.E. (documento di gara unico europeo).
- le polizze di garanzia;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;
- il Codice Etico di ALER BG-LC-SO, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;
- - le "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID 146328703, sezione "Documentazione di gara", e archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

3) Cauzione: la garanzia definitiva dell'importo di € 106.098,92 è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 0973409664 rilasciata in data 04.04.2022 da HDI ASSICURAZIONI S.P.A. alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito (art. 103, comma 5 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

Per quanto non espressamente disciplinato in merito si richiama l'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

4) Obblighi assicurativi: ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti l'appaltatore assume la responsabilità

di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Come disciplinato dal punto n. 18 del Disciplinare di Gara, l'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero IT00023428LI22A in data 27.06.2022 rilasciata da XL INSURANCE COMPANY SE per il servizio oggetto del contratto; la citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata dei lavori. L'Appaltatore dovrà presentare al Dirigente Area Appalti di Aler originale della polizza assicurativa ed i successivi ed eventuali rinnovi.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. L'appaltatore risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'esecuzione del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale assicurato.

5) Importo del contratto: il contratto è stipulato a corpo e misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd) e lett. eeee)

del D.lgs. 50/2016 s.m.i. L'importo contrattuale è pari ad € 557.242,20, di cui € 26.193,24 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell'IVA di legge.

Per il servizio a corpo, conduzione degli impianti, terzo responsabile e controllo mensile e rilievo semestrale dei consumi, l'Appaltatore ha offerto un ribasso percentuale del 29,04%.

Per i lavori a misura di manutenzione ordinaria e straordinaria l'Appaltatore ha offerto un ribasso percentuale del 29,04% da applicarsi sull'elenco prezzi unitari allegato al capitolato e costituito dal prezzario regionale delle opere pubbliche 2021 (validità dal 1° gennaio 2021).

L'importo indicato per gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti è da intendersi presunto sulla base dell'andamento storico degli interventi manutentivi e non costituisce vincolo contrattuale. L'importo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che sarà effettivamente corrisposto all'Appaltatore dipenderà dal concreto andamento, nel corso della durata del contratto, degli interventi manutentivi sugli impianti che si renderanno necessari.

L'importo degli oneri della sicurezza, stimato in € 26.193,24, verrà riconosciuto in misura delle lavorazioni effettivamente svolte. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

6) Modifiche al contratto: si applica l'art. 106 D.lgs. 50/2016

e s.m.i.

7) Revisione prezzi: salvo il disposto dell'articolo 106

comma1 lett. a), del D. lgs. 50/2016, non è ammessa la

revisione dei prezzi, né è applicabile il primo comma dell'art.

1664 del C.C.

8) Condotta: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del

buon ordine nella fase di esecuzione del servizio e ha l'obbligo

di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento. La Stazione Appaltante ha il diritto di

esigere il cambiamento anche reiterato del responsabile del

servizio e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano

giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

9) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno

effettuati nella misura e nei termini fissati nel Capitolato

speciale d'appalto.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136

e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari

derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei

confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e

s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito riportati:

1. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

2. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

3. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

4. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

5. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

6. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

7. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

8. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

9. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

10. IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

Le persone delegate ad operare sul conto dedicato sono identificate come segue:

Monica Iacono, nata il OMISSIS a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliata per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano (MI);

Angela Maria Tornatora, nata il OMISSIS a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliata per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma (RM);

Elke Robbrecht, nata il OMISSIS a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliata per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano (MI);

Cristina Tomassini, nata il OMISSIS a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliata per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano (MI);

Bruno Rodante, nato il OMISSIS a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliato per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano (MI);

Giuseppe Di Flamminio, nato il OMISSIS a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliato per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano (MI);

Marco Cecchini, nato il OMISSIS a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n.

31 - 00144 Roma (RM);

Andrea Borgia, nato il OMISSIS a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n.

31 - 00144 Roma (RM);

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

10) Fatturazione elettronica: la fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

11) Tempi di esecuzione del servizio, durata: il servizio di conduzione (gestione, sorveglianza ed assistenza tecnica) e Terzo Responsabile degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria avrà la durata di tre anni (stagione invernale di riscaldamento zona climatica E dal 15/10 al 15/04 punto 8 comma 6 della D.G.R 3965/2015) 2022/23 - 2023/24 - 2024/25, come meglio specificato all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12) Penale per ritardata ultimazione del servizio e danni: le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato nonché l'applicazione delle penali di cui all'articolo 25 del Capitolato speciale d'appalto. Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito

a causa del comportamento dell'Appaltatore.

13) Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi ed i lavori compresi nel contratto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto. Si applica l'art. 105 del Codice dei contratti e s.m.i. L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dall'allegato capitolato speciale d'appalto. In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dell'esecuzione dei lavori affidati ai subappaltatori. L'Appaltatore, qualora conceda opere in subappalto non autorizzate, è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art 105 comma 14 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente"

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti opere: *l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ovvero parte delle opere edili ed elettriche, nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) aggiornato e coordinato, con modificazioni, dall'art. 49 del decreto-legge nr. 77 del 31.05.2021.*

14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e c) del Codice dei contratti, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

15) Norme di sicurezza: il servizio appaltato dovrà essere prestato nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

16) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

17) Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

18) Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 d.lgs. 50/2016;
- b) mancato avvio del servizio a seguito della intervenuta consegna;
- c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge, lavoro subordinato, ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché dei vigenti CCNL e CCPL ove applicabili;
- f) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne l'esecuzione nei termini previsti dal contratto;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione, dal R.U.P.;

l) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del contratto;

n) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;

o) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01;

p) violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i;

q) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

r) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;

s) inosservanza da parte dell'appaltatore delle prescrizioni di cui al Codice Etico approvato da Aler;

t) frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;

u) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi locali;

v) impiego di personale non formalmente legato all'Impresa da regolare contratto di lavoro subordinato;

w) reiterate inadempienze comportanti l'applicazione di almeno due penali;

x) applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo netto contrattuale;

y) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

19) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità:

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del

25.10.2021 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, dall'articolo 17 della legge 55/1990 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

20) Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro

manca presentata comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.

- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle

finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it

- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it

- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>.

21) M.O.G.; Codice Etico; D.lgs. 231/2001: l'Appaltatore è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza,

procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

22) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

23) Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente

previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO nella persona di Vinicio Sesso

L'APPALTATORE ENGIE SERVIZI S.P.A. nella persona di Marco Massaria

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.